



CITTÀ DI BORGARO TORINESE  
*Provincia di Torino*

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21

**OGGETTO :** APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredecimaddi ventiquattro del mese di luglio alle ore 20 e minuti 30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BARREA VINCENZO	CONSIGLIERE	P	
VILLANI TOMMASO	CONSIGLIERE		G
GAMBINO CLAUDIO	CONSIGLIERE	P	
BILLA GIORGIO	CONSIGLIERE	P	
CHIANCONE FABRIZIO	CONSIGLIERE	P	
MANGIONE MARIA	CONSIGLIERE	P	
CASOTTI GIANLUIGI	CONSIGLIERE	P	
COSSU ANDREA	CONSIGLIERE	P	
SANTO PIO IOLANDA	CONSIGLIERE		G
MARINO FRANCO	CONSIGLIERE	P	
SPINELLI LUIGI	CONSIGLIERE	P	
PONCHIONE GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P	
BURDISSO FEDERICA	CONSIGLIERE	P	
VAIRA DARIO	CONSIGLIERE	P	
DEZZANI FABRIZIO	CONSIGLIERE		A
LATELLA MARCO	CONSIGLIERE		A
FERRICCHIO ALESSANDRO	CONSIGLIERE		A
RUBINI PAOLO	CONSIGLIERE		A
MALVINDI COSIMO	CONSIGLIERE		A
GRAVINA FRANCESCO	CONSIGLIERE		A
LA LUNA ANTONIO	CONSIGLIERE	P	
Totale		13	8

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DOTT. ANTONIO CONATO**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'Ing. **BARREA VINCENZO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 20.06.2013 ad oggetto: "Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2013";

Riportato il contenuto del citato provvedimento nella presente deliberazione:

.....

## LA GIUNTA COMUNALE

### **A relazione dell'Assessore alle Finanze, Giorgio BILLA:**

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto l'art. 1, comma 381 della Legge 228/2012 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 al 30/06/2013 successivamente prorogato al 30/09/2013 con il D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013;

Visto altresì l'art. 1, comma 444 della Legge 228/2012, il quale consente ai Comuni di approvare o modificare le deliberazioni relative alle tariffe ed alle aliquote dei tributi di propria competenza entro il 30 settembre, in deroga alle previsioni dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, riformulando altresì il comma 3 dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013 convertito in Legge 64/2013 e nello specifico l'articolo 10 comma 4 che testualmente recita:

*All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite da: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»;*

*( b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente:*

*«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti*

*decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».*

Visto il nuovo regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottato ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in corso di approvazione nella medesima seduta consiliare che delibera il presente atto;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 87, in data 21 dicembre 1998;

Visto il Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 ed in particolare l'art. 13 che prevede l'istituzione anticipata ed in via sperimentale dell'Imposta municipale propria applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa criteri per il calcolo del tributo stesso nonché le modalità per la determinazione delle aliquote;

Vista la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha modificato la quota di imposta riservata allo Stato;

Preso atto che:

- la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); infatti, il comma 2 dell'art 13 della suddetta Legge riporta:  
*"L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa..."*;
- con l'istituzione dell'I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di calcolo d'imposta della previgente I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore imponibile e stabiliti limiti per le aliquote e detrazioni;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari al 7,6 per mille, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 3 punti per mille;
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari al 4 per mille, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 2 punti per mille;
- l'aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentali è pari al 2 per mille, con possibilità di modifica in diminuzione sino a 1 punto per mille;
- la detrazione per l'abitazione principale è stabilita in € 200,00, con un incremento di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente nell'abitazione principale (per gli anni 2012/2013), per una detrazione complessiva massima di € 600,00;
- è riservata allo Stato esclusivamente la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile degli immobili classati nella categoria "D", l'aliquota di base del 7,6 per mille;

- su tutti i restanti immobili il gettito è di spettanza comunale, ivi compreso il maggior gettito derivante dall'applicazione di un'aliquota più elevata di quella base (7,60 per mille) sui fabbricati classati nella categoria "D";
- rispetto all'ICI alcune disposizioni sono state variate o abrogate: le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono riconosciute tali nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate e l'assimilazione alla abitazione principale nel caso di comodato non è più prevista;

Visto l'art. 4, comma 5, lettera f) del D.L. 16/2012 convertito con modifiche nella Legge 44/2012, con il quale viene data la possibilità di applicare l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale anche agli anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata così come per i cittadini italiani residenti all'estero (c.d. A.I.R.E.);

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 24 maggio 2012 è stato nominato il dipendente Dott. Andrea CARDARELLI, Responsabile del Settore "Finanze - Tributi" dell'Ente, quale funzionario responsabile della nuova imposta;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27 giugno 2012 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'anno di imposta 2012;

Ritenuto dover procedere alla determinazione delle aliquote per l'anno 2013;

Visto il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54;

Vista la normativa vigente in materia;

### DELIBERA

Per i motivi in premessa esposti:

**Di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale quanto segue:**

**1. APPROVARE**, per l'anno 2013, l'aliquota ordinaria I.M.U. - Imposta Municipale Propria - nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b>	3,00
Unità immobiliari inserite al catasto urbano con categoria <u>C/2, C/6 e C/7, pertinenze dell'abitazione principale nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate.</u>	3,00
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente nonché dai cittadini italiani residenti all'estero (c.d. A.I.R.E.), a condizione che lo stesso immobile non risulti locato.	3,00
Unità immobiliari classate in categoria A ( <b>non adibite ad abitazione principale</b> )	9,60
Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali ( <b>escluse le pertinenze</b> ) alle condizioni previste dal : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98;</li> <li>▪ contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge</li> </ul>	4,60

431/98; = contratto progetto "LO.CA.RE."	
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari	4,00
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze	7,60
Unità immobiliari classate in categoria B	7,60
Unità immobiliari classate in categoria C1	7,60
Unità immobiliari classate nelle categorie C2 – C6 – C7	9,60
Unità immobiliari classate nelle categorie C3 - C4 - C5	7,60
Unità immobiliari classate in categoria D	9,60
Fabbricati rurali strumentali	2,00
Aree edificabili	9,60
Altri immobili	7,60

2. **APPROVARE**, per l'anno 2013, una detrazione di € 200,00= per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa, con una maggiorazione di € 50,00= per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, considerando che l'importo massimo della maggior detrazione è di € 400,00=;

3. **DARE ATTO** che la detrazione di € 200,00= è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente;

4. **CONSIDERARE** direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché dai cittadini italiani residenti all'estero (c.d. A.I.R.E.) a condizione che lo stesso immobile non risulti locato.

5. **STABILIRE** la presentazione di specifica dichiarazione (come previsto dalla vigente normativa) da parte dei contribuenti interessati, che posseggono unità immobiliari locate in base a contratti "concordati" di cui alla Legge 431/98 ed al progetto "LO.CA.RE.", al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi.

6. **STABILIRE** la presentazione di specifica dichiarazione da parte del proprietario di unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze.

7. **TRASMETTERE** in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 così come previsto dalla nota 6 aprile 2012 dello stesso Ministero.

8. **DICHIARARE**, con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 21 – comma 4, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 3 dell'11 febbraio 2005, esecutiva, da parte dei Responsabili dei Settori competenti:

- in ordine alla regolarità tecnica: *favorevole*
- in ordine alla regolarità contabile: *favorevole*

Il SINDACO cede la parola all'Assessore **BILLA** che illustra la proposta. Termina l'illustrazione chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri.

Preso atto che nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione il provvedimento in forma palese, accertando e proclamando il seguente esito:

Presenti n. 13  
 Votanti n. 13  
 Astenuti nessuno  
 Voti contrari nessuno  
 Voti favorevoli n. 13

#### D E L I B E R A

**1. APPROVARE.** per l'anno 2013, l'aliquota ordinaria I.M.U. - Imposta Municipale Propria - nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b>	3,00
Unità immobiliari inserite al catasto urbano con categoria <u>C/2, C/6 e C/7, pertinenze dell'abitazione principale <b>nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate.</b></u>	3,00
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente nonché dai cittadini italiani residenti all'estero (c.d. A.I.R.E.), a condizione che lo stesso immobile non risulti locato.	3,00
Unità immobiliari classate in categoria <b>A (non adibite ad abitazione principale)</b>	9,60
Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali <b>(escluse le pertinenze)</b> alle condizioni previste dal : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98;</li> <li>▪ contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 431/98;</li> <li>▪ contratto progetto "LO.CA.RE."</li> </ul>	4,60
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari	4,00
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze	7,60
Unità immobiliari classate in categoria <b>B</b>	7,60

Unità immobiliari classate in categoria <b>C1</b>	7,60
Unità immobiliari classate nelle categorie <b>C2 – C6 – C7</b>	9,60
Unità immobiliari classate nelle categorie <b>C3 - C4 - C5</b>	7,60
Unità immobiliari classate in categoria <b>D</b>	9,60
Fabbricati rurali strumentali	2,00
Aree edificabili	9,60
Altri immobili	7,60

2. **APPROVARE**, per l'anno 2013, una detrazione di € 200,00= per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa, con una maggiorazione di € 50,00= per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, considerando che l'importo massimo della maggior detrazione è di € 400,00=;

3. **DARE ATTO** che la detrazione di € 200,00= è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente;

4. **CONSIDERARE** direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché dai cittadini italiani residenti all'estero (c.d. A.I.R.E.) a condizione che lo stesso immobile non risulti locato.

5. **STABILIRE** la presentazione di specifica dichiarazione (come previsto dalla vigente normativa) da parte dei contribuenti interessati, che posseggono unità immobiliari locate in base a contratti "concordati" di cui alla Legge 431/98 ed al progetto "LO.CA.RE.", al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi.

6. **STABILIRE** la presentazione di specifica dichiarazione da parte del proprietario di unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze.

7. **TRASMETTERE** in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 così come previsto dalla nota 6 aprile 2012 dello stesso Ministero.

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese il cui esito riconosciuto e proclamato dal Presidente è stato:

Presenti n. 13 – votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13 – voti contrari nessuno

### **D I C H I A R A**

La presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di Legge.

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

L'ORIGINALE della proposta in premessa riportata viene allegata all'originale della deliberazione.

In originale firmati

**IL PRESIDENTE**  
F.to **BARREA VINCENZO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to **DOTT. ANTONIO CONATO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26 LUG. 2013.

CRON. REGISTRO PUBBLICAZIONE N. 553

**IL MESSO COMUNALE**

F.to **BOITROS CLAUDIA**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to **DOTT. ANTONIO CONATO**


---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li 26 LUG. 2013



**IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO**  
Dott. **Andrea BORLA**



---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** \_\_\_\_\_

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione  
(art.134 - D. L.gs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Li, \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**